

QUESITO N. 33-2025/T. CONFERIMENTI A REALIZZO CONTROLLATO E REGIME DELLA COMUNIONE LEGALE

[TRIBUTARI](#)

NOTIZIARIO N 111 DEL 16 GIUGNO 2025

[FRANCESCO RAPONI](#)

Risposta del 6 giugno 2025

Si chiede se sia possibile procedere ad una costituzione di una holding con conferimento di azioni rappresentanti il 25 % del capitale sociale ai sensi dell'art. 177 comma 2-bis Tuir, con la precisazione che le azioni erano state acquistate in regime di comunione legale dei beni e girate solo dal "conferente" in una società fiduciaria.

Si precisa inoltre che prima del conferimento, da effettuarsi ai sensi dell'art. 177 comma 2 bis Tuir, si intende procedere, in costanza del regime di comunione legale dei beni, alla reintestazione delle azioni al "conferente" mediante scioglimento del rapporto fiduciario, chiedendo se in tal caso sia necessario far rendere al coniuge non intestatario la dichiarazione ex art. 179 u.c. c.c.

In via preliminare va ricordato che l'art. 177, comma 2 bis, del Tuir, di cui si intende chiedere l'applicazione al caso prospettato, prevede la possibilità di neutralizzare o ridurre la plusvalenza che il "conferente" potrebbe conseguire in caso di conferimento di partecipazioni "qualificate" [1], pari cioè almeno al 20,01% del capitale sociale.

In particolare con il quesito si chiede di verificare se possa essere ricondotto nel perimetro applicativo di tale norma il conferimento effettuato da uno solo dei coniugi, avente ad oggetto azioni rappresentanti il 25% del capitale sociale, **poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a), del Tuir, nel caso in cui siano state acquistate in regime di comunione legale dei beni, l'imputazione a ciascuno dei coniugi dei redditi per metà del loro ammontare, potrebbe avere incidenza sulla entità della partecipazione conferita al punto da mettere in dubbio l'applicazione della disciplina di cui allo stesso art. 177, comma 2 bis, Tuir [2].**

=====

La soluzione del quesito dipende dall'inquadramento nel sistema delle imposte sui redditi del conferimento di partecipazioni sociali acquistate in regime di comunione legale dei beni effettuato dal solo coniuge intestatario ed **in particolare nel caso in cui le azioni o quote acquistate siano entrate effettivamente a far parte della comunione legale dei beni [3].** Le difficoltà principali [4] emergono soprattutto quando si procede alla verifica della possibile applicazione all'operazione in oggetto del regime del realizzo controllato [5].

In particolare emergono criticità connesse alla natura e alla circolazione delle stesse partecipazioni sociali di società di capitali [6], e più nello specifico le differenti implicazioni che sul piano fiscale possono dipendere dall'esercizio dei diritti sociali da una parte e di quelli patrimoniali dall'altra [7], e sul piano più propriamente tributario, quelle dipendenti dalla scarsa normativa che in materia di imposte sui redditi [8] regola tale istituto.

L'unica norma, infatti, che in chiave impositiva tratta di beni acquistati in comunione legale dei beni è l'art. 4, comma 1 lett. a), del Tuir che, riferendosi ai redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale, imputandoli a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto, rinvia genericamente agli articoli 177 e seguenti del codice civile per l'individuazione di tali

beni.

Non si trova invece alcun riferimento alle partecipazioni acquistate in comunione legale dei beni nelle norme più specifiche in materia di conferimento. Né nell'art. 9, 5° comma, del Tuir, ove viene disciplinato il regime ordinario di imposizione dei conferimenti in società, accomunandolo a quello proprio delle cessioni onerose, e neppure nello stesso art. 9, 2° e 4° comma, in cui vengono indicate le regole relative alla determinazione della relativa base imponibile. Infine non tratta delle partecipazioni acquistate in comunione legale dei beni neanche l'art. 177, commi 2 e 2 bis, del Tuir, che dettano specifiche regole di favore nel calcolo del reddito del conferente.

Posto che la verifica delle condizioni per accedere alla tassazione ordinaria o a quella del realizzo controllato passa anche per la corretta imputazione a ciascuno dei coniugi della titolarità delle partecipazioni oggetto di conferimento, la difficoltà principale nell'inquadramento in oggetto emerge proprio dalla necessità di combinare le disposizioni rilevabili da tale tessuto normativo.

A tal fine va considerato che a differenza delle cessioni onerose aventi ad oggetto partecipazioni sociali, il cui inquadramento in chiave reddituale risulta più agevole, in materia di conferimenti delle medesime partecipazioni e, soprattutto per quanto ci occupa, di conferimenti a realizzo controllato, entrano in gioco ulteriori fattori.

In particolare, concorrono elementi a forte connotazione personale, quali la trasmissione del diritto di voto che assicuri il controllo della conferita (comma 2 dell'art. 177 Tuir) e la determinazione del valore di realizzo in misura corrispondente al costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni (commi 2 e 2 bis dell'art. 177 Tuir) [\[9\]](#), con riscontri di natura più oggettiva, sulla comproprietà delle azioni o quote acquistate in regime di comunione legale dei beni da uno solo dei coniugi che, secondo la tesi prevalente, diventano comuni ope legis con l'altro coniuge che non ha partecipato all'acquisto [\[10\]](#).

Tale situazione, più nello specifico, a seconda anche di come venga interpretato il disposto di cui all'art. 4, comma 1 lett. a), Tuir, può avere incidenza sulla determinazione della percentuale della partecipazione oggetto del conferimento poiché, a seconda dello scenario preso a riferimento, può risultare di controllo, qualificata o non qualificata [\[11\]](#) e dunque in una misura che può risultare decisiva per avvalersi del regime del realizzo controllato.

Per comprendere meglio la problematica, prendiamo ad esempio la stessa fattispecie del caso in questione, non considerando per il momento le vicende connesse al rapporto fiduciario.

Se si muove dalla conclusione, fatta propria dal Fisco che, interpretando l'art. 4 Tuir più sopra citato, sostiene che "l'entità della partecipazione conferita" pari al 25 % del capitale sociale, "se acquistata in costanza del regime di comunione legale dei beni, è determinata in misura pari al 50% in capo ad ognuno [\[12\]](#) dei coniugi" [\[13\]](#), si potrebbe arrivare a non ritenere possibile l'applicazione del regime del realizzo controllato. Le azioni che rappresentano il 25% del capitale sociale dovrebbero infatti essere considerate come appartenenti in misura pari al 12,50% in capo ad ognuno dei coniugi e, dunque, in una entità che non consentirebbe neanche la costituzione di holding familiari [\[14\]](#), poiché entrambi i coniugi non disporrebbero di partecipazioni qualificate.

In questo stesso senso, muovendo dai medesimi documenti di prassi [\[15\]](#), che peraltro trattano del conferimento in oggetto solo in via indiretta [\[16\]](#), l'unica disciplina di realizzo controllato che sembrerebbe possibile applicare in caso di conferimento di partecipazioni acquistate in regime di comunione legale dei beni sarebbe soltanto quella di cui al comma 2 bis dell'art. 177 e solamente se, all'esito del frazionamento (virtuale) della partecipazione da conferire, la stessa rimanga "qualificata" con riferimento a ciascuno dei coniugi [\[17\]](#), pari cioè ognuno almeno al 20,01% del capitale sociale [\[18\]](#).

Nella stessa ottica, inoltre, non sarebbe mai possibile configurare la fattispecie di cui all'art. 177, comma 2, del Tuir perché, anche in caso di partecipazione conferita nella misura del 100% del capitale sociale, sarebbe sempre impossibile raggiungere la percentuale di controllo di diritto del 51% dal capitale della società conferita.

Viceversa si ritiene preferibile la soluzione, che, come sembrerebbe più corretto, attribuisce rilevanza all'art. 4, 1° comma lett. a), del Tuir solo in chiave reddituale. Di conseguenza nel caso di conferimento posto in essere dal coniuge intestatario di azioni/quote acquistate in comunione legale dei beni si ritiene **possibile operare, al ricorrere delle relative condizioni, anche secondo il costrutto negoziale di cui al comma 2 dell'art. 177 oltre che in applicazione del comma 2 bis [\[19\]](#)**.

Ciò premesso, il coniuge acquirente in comunione legale intestatario di una **partecipazione qualificata** potrà effettuare il

conferimento senza il concorso dell'altro coniuge potendolo ricondurre nel perimetro applicativo di cui all'art. 177, comma 2 bis, del Tuir.

Se invece lo stesso conferente fosse titolare di una partecipazione che consenta alla società conferitaria **di acquisire il controllo della società scambiata** potrà effettuare il conferimento, sempre senza il concorso del coniuge, applicando la disciplina prevista dal 2° comma dell'art. 177 Tuir.

Solo sul piano fiscale gli effetti del conferimento sarebbero imputabili ad entrambi i coniugi, sia che si sostanzino in una operazione neutrale che produttiva di un reddito imponibile [\[20\]](#).

Tale conclusione appare sostenibile argomentando principalmente dalla struttura su cui si fonda il regime del realizzo controllato che, come già evidenziato, combina nella stessa operazione, oltre al comportamento contabile della conferitaria, pure elementi a carattere personale non propriamente ascrivibili ad una comunione, e soprattutto ad una comunione senza quote [\[21\]](#).

In questo senso, come già anticipato, occorrerebbe collocare più correttamente l'art. 4, comma 1 lett. a), del Tuir soltanto nell'ambito applicativo delle imposte sui redditi, andando a valorizzare solo in tale specifico perimetro le differenti posizioni che assumono il soggetto che concorre alla realizzazione del presupposto d'imposta (solo il conferente) e i soggetti passivi cui imputare gli effetti fiscali dell'operazione (entrambi i coniugi) [\[22\]](#), evidenziando in particolare che la titolarità della quota sul piano civilistico e l'effetto fiscale del conferimento sono due fenomeni non necessariamente interdipendenti. [\[23\]](#)

Inoltre e nella stessa direzione si tratterebbe di assegnare alla normativa di cui all'art. 177, commi 2 e 2 bis, del Tuir natura di norma speciale [\[24\]](#).

Andrebbe considerato soprattutto che tale disposizione richiede la contemporanea sussistenza di una serie di condizioni alla cui formazione [\[25\]](#) non può concorrere il coniuge del conferente non socio poiché sono relative all'esercizio dei diritti [\[26\]](#) sociali [\[27\]](#) e alla esatta individuazione del costo fiscale [\[28\]](#) della partecipazione conferita [\[29\]](#).

Ciò comporta che, considerando unitariamente la fattispecie del realizzo controllato, e dovendo verificare solo in capo al coniuge conferente la ricorrenza delle specifiche condizioni richieste per la relativa applicazione, non sarebbe possibile coinvolgere l'altro coniuge soltanto al fine di stabilire la misura della partecipazione [\[30\]](#).

Più nello specifico, come i requisiti che ne costituiscono le fondamenta risulterebbero ascrivibili solo in capo al coniuge conferente, e non pro quota ad entrambi i coniugi, anche l'entità, di controllo, qualificata o non qualificata, della partecipazione conferita andrebbe stabilita solo rispetto al soggetto conferente [\[31\]](#).

Nello stesso senso, infine, la rilevanza fiscale della specifica operazione del conferimento a realizzo controllato andrebbe valutata muovendo dalla premessa che la partecipazione acquistata in comunione legale dei beni deve essere **considerata come un bene unico ed inscindibile**: ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, ben può disporre dell'intero bene comune [\[32\]](#). Potrà pertanto in via autonoma conferire le azioni o quote e sempre in via autonoma godere della particolare valutazione del proprio apporto mediante l'applicazione della disciplina del realizzo controllato. Si tratta infatti di una particolare comunione caratterizzata da una necessaria "unicità oggettiva" che condiziona e conforma le regole dispositive e di amministrazione. Esistendo solo la partecipazione nella sua interezza, le partecipazioni acquistate in costanza di comunione legale non potranno essere imputate "pro-quota" ad entrambi i coniugi. A ciò si aggiunga che la relativa circolazione presuppone in capo al solo coniuge socio, per le azioni, l'iscrizione nel libro soci e, riguardo alle quote di srl, l'iscrizione nel registro delle imprese; inoltre va considerato che il disposto dell'art. 184 u.c. c.c. di fatto legittima la circolazione delle stesse partecipazioni senza il necessario consenso del coniuge non intestatario [\[33\]](#).

Rispetto a tale ultimo soggetto peraltro la situazione non subirebbe particolari mutamenti. A seguito del conferimento non potendo domandarne l'annullabilità, potrebbe attivare i rimedi ex art. 184 u.c. c.c. [\[34\]](#) e comunque vedrebbe già attuato quello relativo alla ricostituzione della comunione legale [\[35\]](#) sulle partecipazioni ricevute in cambio di quelle conferite, in ragione della "sostituzione" [\[36\]](#) che è uno degli effetti propri dell'operazione in oggetto.

Provando a tirare le somme, va osservato che lo scenario che emerge consente di risolvere nello stesso senso anche il caso oggetto del quesito. Più in particolare sembrerebbe possibile sostenere che il conferimento delle azioni rappresentanti il 25%

dal capitale sociale possa godere della disciplina del regime del realizzo controllato di cui all'art. 177, comma 2 bis, del Tuir. Il relativo atto potrà essere posto in essere dal solo coniuge che all'esito dello scioglimento del rapporto fiduciario risulti intestatario delle azioni e ciò a prescindere se si considerino "rientrate" o meno nel regime di comunione legale dei beni [37]. Le partecipazioni ricevute in cambio entreranno a far parte della comunione legale se ancora in essere.

In conclusione, considerato che i valori delle partecipazioni sono nella maggior parte dei casi piuttosto elevati e che non esistono al momento documenti di prassi risolutivi, nel compimento dell'operazione in esame è quanto mai consigliabile la massima cautela, rimessa al prudente apprezzamento del professionista.

Francesco Raponi

[1] Si definiscono qualificate ai sensi dell'art.68 lett. c) del Tuir le partecipazioni conferite che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

[2] Ai sensi del nuovo disposto dell'art. 177, comma 2 bis, del Tuir se i coniugi risultassero ognuno titolare di almeno il 20,01% del capitale sociale potrebbero costituire una holding familiare.

[3] La premessa da cui occorre muovere è che l'acquisto delle partecipazioni in costanza del regime di comunione legale dei beni non comporta necessariamente che le stesse azioni o quote siano entrate a far parte della comunione legale dei beni avendo anche potuto costituire un acquisto a titolo personale da parte del coniuge acquirente.

[4] Lo scenario risulta molto complicato e richiede particolare attenzione perché, pur mancando una sua presa di posizione specifica, l'Amministrazione Finanziaria, a causa proprio della non chiara determinazione della entità della partecipazione conferita, potrebbe disconoscere il regime del realizzo controllato, e la neutralità indotta che ne costituisce la più frequente delle applicazioni, assoggettando il conferimento in oggetto al regime impositivo ordinario.

[5] E' possibile adottare il regime del realizzo controllato solo se ricorrano congiuntamente elementi di natura oggettiva (controllo di diritto della conferita, qualifica della società conferita, natura del diritto vantato sulle partecipazioni, costo fiscale della partecipazione conferita, quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria, entità (qualificata o non qualificata) della partecipazione conferita) e specifiche condizioni soggettive (qualifica del soggetto conferente e comportamento contabile della società conferitaria).

[6] Il D.lgs. 13.12.2024 n. 192 ha chiarito che può godere del regime del realizzo controllato solo il conferimento che abbia ad oggetto azioni o quote di una società di cui all'art. 73 comma 1, lettere a) o d).

[7] Si distingue tra titolarità della quota e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali perché mentre la quota, in quanto entità economica, viene immediatamente acquisita al patrimonio della comunione, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali richiede il rispetto delle formalità previste in caso di trasferimento delle partecipazioni. Inoltre mentre i diritti patrimoniali sulla partecipazione per effetto della comunione legale dei beni vengono acquistati anche dal coniuge dell'acquirente, viceversa la titolarità dei diritti e degli obblighi ad essa connessi nei confronti della società hanno carattere personale e riguardano pertanto solo il soggetto che ha partecipato all'atto negoziale di acquisto della partecipazione (Quesito 81-2009/I, est. D. Boggiali, e Quesito 27-2012/I, est. D. Boggiali e A. Ruotolo).

[8] In materia di imposte indirette invece l'art. 4 e l'art. 11 TP1 del Tur consentono di definire senza difficoltà il relativo scenario con applicazione dell'imposta in misura fissa.

[9] Su cui si veda meglio infra.

[10] Cadono nella comunione legale immediata quali beni rientranti nella nozione di cui all'art. 177 c.c. solo le azioni di Spa, le quote di Srl e le partecipazioni degli accomandanti nella s.a.s. e nella s.a.p.a. Le altre partecipazioni, quali le quote di società semplice, le quote di s.n.c e le partecipazioni degli accomandatari di s.a.s e di s.a.p.a. sono escluse dalla comunione immediata e devono considerarsi oggetto della comunione de residuo. (per un quadro riepilogativo si consulti Quesito n. 260-2013/I est. D. Boggiali e A. Ruotolo).

[\[11\]](#) Il risultato sarebbe differente solo se la partecipazione conferita fosse pari al 100% del capitale sociale della società conferita o comunque ad una percentuale di partecipazione che divisa a metà possa assicurare ad ognuno dei coniugi almeno il 20,01% dello stesso capitale. Non sarebbe stato però possibile operare nell'ottica del comma 2 dell'art. 177 del Tuir perché all'esito del conferimento la conferitaria non avrebbe potuto acquisire il controllo della società conferita.

[\[12\]](#) Il conferente che abbia acquistato in comunione legale dei beni le partecipazioni oggetto di conferimento e il proprio coniuge possono rideterminare il valore della partecipazione ad ognuno di loro riferibile.

Emergerebbe il principio che al coniuge del conferente dovrebbero imputarsi pro quota almeno gli effetti fiscali, neutrali o redditualmente rilevanti del conferimento.

Seguendo questa impostazione dunque, anche i redditi derivanti dal conferimento di una partecipazione sociale che sia stata acquistata in costanza di comunione legale dei beni, benché assistito dal realizzo controllato, dovrebbero essere imputati ad entrambi i coniugi e ciò pure se lo stesso conferimento sia posto in essere dal solo coniuge che ne abbia effettuato l'acquisto e che dunque risulti esserne unico intestatario. Sembrerebbe che secondo l'AE, a prescindere dalla intestazione delle azioni o quote, sia i redditi propri dei dividendi, che le plusvalenze emergenti in caso di conferimento, ai sensi dell'art 4 comma 1 lett a) del Tuir dovrebbero essere imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto. Tuttavia mentre è opinione consolidata (Parere Avvocatura Generale dello Stato del 29.10.1988.) che la percezione dei dividendi nonostante che le azioni o quote siano state acquistate in comunione legale, sia riservata solo a favore del socio che risulta formalmente essere tale, poiché sarebbe l'unico soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali, non risulta per nulla agevole far operare dalla società erogante la relativa ritenuta d'imposta del 26% nei riguardi di un soggetto che formalmente non risulta essere uno dei suoi soci.

[\[13\]](#) Testualmente Risposta interpello AE n. 131 del 30.4.2022. Si veda anche Circ. n. 1 del 2021, pag. 12.

[\[14\]](#) Nella accezione consentita dal nuovo disposto di cui all'art. 177, comma 2 bis, del Tuir.

[\[15\]](#) Circ. n. 1 del 2021, pag 12. L'AE risponde positivamente alla richiesta se il valore di una partecipazione acquistata in comunione legale dei beni da un coniuge possa essere rideterminato dallo stesso o se ciascun coniuge debba rideterminare il 50% del valore della partecipazione. In particolare il Fisco ha precisato che tenuto conto che ai fini civilistici ciascun coniuge può disporre della propria quota, resta ferma la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile. L'Agenzia è giunta a tale conclusione da una lettura combinata dell'art. 4 comma 1 lett. a) del Tuir e dell'art. 177 lett. a) del codice civile.

Detto in altri termini, ai sensi dell'art.5 legge n.448 del 2001 anche il coniuge assente al momento dell'acquisto può sterilizzare la plusvalenza assumendo in luogo del costo di acquisto il valore alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento la frazione di patrimonio netto della società determinato sulla base di una perizia di stima all'uopo redatta. Va sottolineato che tale conclusione dell'Agenzia delle Entrate non rappresenta una novità essendosi già pronunciata nello stesso senso anche con la risoluzione n. 131 del 2002. Benché formulata più propriamente sul regime fiscale delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di azioni o quote operata da coniugi, la risoluzione n.131 del 2002, era riferita a partecipazioni detenute in comunione ordinaria e non in comunione legale. Più nello specifico, L'AF dopo aver ricordato che l'intestazione della partecipazione comporta l'acquisto della titolarità dei diritti incorporati nel titolo stesso, e quindi dopo aver palesato le criticità relative alla operatività del trasferimento, ha precisato che ai fini della individuazione della entità della partecipazione ceduta debba farsi riferimento al principio della imputazione pro quota di cui all'art 4 comma 1 lett a) del Tuir. Tale interpretazione tuttavia sembra risentire della premessa da cui prende le mosse, ossia che la situazione di comproprietà tra coniugi presa in esame dalla risposta della AF era relativa ad una comunione ordinaria e non ad una comunione legale.

[\[16\]](#) L'entità della partecipazione ceduta se acquistata in costanza del regime di comunione legale dei beni secondo quanto dispone l'art. 4 comma 1 lett. a) è determinata in misura pari al 50% in capo ad ognuno dei coniugi.

Si afferma il concetto (Risoluzione n.131 del 30.4.2002.) che la comproprietà delle partecipazioni assume necessariamente valenza al fine di stabilire l'entità della partecipazione ceduta. Da ciò sembrerebbe emergere l'altro principio che non si può prescindere dalla titolarità della partecipazione in capo al coniuge del conferente benché non ne risulti formalmente intestatario.

[\[17\]](#) Il percorso ricostruttivo formulato dalla AE lascerebbe intendere che in applicazione di quanto dispone l'art. 4 lett.a) Tuir il coniuge cedente o conferente che abbia operato senza il necessario consenso dell'altro, al fine di una corretta imputazione dei

redditi, debba comunque coinvolgerlo anche se le ragioni per cui abbia operato in sua assenza non lo consentano o addirittura potrebbero non consigliarlo.

[18] Tale soluzione tuttavia risulta praticabile a patto che sia tenuta distinta la posizione del soggetto che pone in essere il conferimento (che potrebbe essere solo il coniuge socio intestatario), che in chiave tributaria coincide con il presupposto della relativa imposta, rispetto a quella dei soggetti cui imputare gli effetti fiscali dell'operazione, che, come prevede l'art 4 lett a) del Tuir, nel caso di partecipazioni acquistate in comunione legale dei beni sono entrambi i coniugi per metà del loro ammontare netto. La stessa operazione risulterà possibile se sia acclarato che la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del realizzo controllato sia effettuata solo ed esclusivamente in capo al coniuge conferente essendo l'unico soggetto che quale socio può, effettuando il conferimento, concorrere al verificarsi del relativo presupposto d'imposta e nello specifico all'incremento delle poste di patrimonio netto in capo alla conferitaria inducendo la neutralità dell'operazione.

[19] È ovviamente fatta salva l'ipotesi che il coniuge assente al momento dell'acquisto abbia ottenuto su base volontaria o a seguito di provvedimento giudiziale la relativa iscrizione nel libro soci o nel registro delle imprese. In tal caso l'entità della partecipazione oggetto del conferimento non risulterebbe in dubbio. Il conferimento sarà posto in essere da entrambi i coniugi ed ognuno risulterà titolare della sua partecipazione e soggetto passivo cui imputare l'eventuale plusvalenza.

[20] In definitiva il coniuge non intestatario anche se prestasse il proprio consenso all'operazione ne resterebbe comunque estraneo e ne sarebbe coinvolto soltanto in relazione alla imputazione dell'eventuale reddito.

[21] Secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata Da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8193 del 26/03/2024, in Archivio CED Cassazione che richiama Cass. Civile, Sez. 2, Sentenza Num. 27084 del 06/10/2021 e Cass. civile civ. n. 6575/2013 e, nello stesso senso anche Cass. civile, Sez. 3, ordinanza Num. 12879 del 13/05/2021. Fin dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 marzo 1988 n. 311, la comunione legale tra i coniugi: - costituisce una *"comunione senza quote"*. La Corte Costituzionale in particolare afferma che nella comunione legale *"la quota non è un elemento strutturale"*

[22] Più nello specifico al coniuge non intestatario, che sul piano civilistico non è e non sarà socio, andrebbe imputata per metà del suo ammontare la quota di reddito, se sussistente, conseguito a fronte del conferimento.

[23] Si andrebbe ad operare in definitiva come previsto in relazione ad altre situazioni simili, quale ad esempio quella relativa ai redditi di un'impresa familiare. Si veda risposta AE n.195 del 2021.

[24] Emerge in particolare che il legislatore ha dotato il conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato di uno specifico statuto fiscale che ne differenzia la disciplina dei redditi propri rispetto a quella che regola la ripartizione dei redditi con riguardo agli altri beni in generale e con riferimento ad altri negozi che abbiano ad oggetto le medesime partecipazioni come ad esempio le cessioni onerose o gli apporti a patrimonio cui non risulta applicabile l'art. 177, commi 2 e 2 bis (si veda in proposito Risposta a Quesito Cnn n. 28- 2025/T Est. F. Raponi - Apporto a Patrimonio di partecipazioni e regime di realizzo controllato).

[25] In definitiva si rischierebbe di interdire l'applicazione di un regime agevolato valorizzando la comproprietà di una partecipazione non formalizzata.

[26] Occorre evidenziare che il diritto di partecipare alle assemblee compete solo al coniuge socio che dunque è l'unico soggetto che può esercitare il controllo di diritto. Se il conferente prima di effettuare il conferimento aveva il controllo di diritto della società conferitaria all'esito di tale operazione la situazione di controllo sarà stata *"trasferita"* in ugual misura in capo alla conferitaria senza che possa porsi come necessario il consenso dell'altro coniuge. Di conseguenza la posizione reddituale del conferente non può essere messa in discussione dalla conclusione che l'entità della partecipazione ceduta o conferita e la relativa imputazione dei redditi derivino dalla comproprietà della partecipazione perché acquistata in vigenza della comunione legale dei beni.

[27] Così come la verifica del pacchetto di controllo essendo una diretta applicazione dell'esercizio del diritto di voto che consente di trasferire il *"controllo di diritto"* in capo alla conferitaria può essere fatta solo in capo al conferente, non si comprenderebbe perché la stessa possa venire alterata dalla imputazione dell'eventuale reddito che dovesse emergere.

[28] Il costo fiscale della partecipazione che costituisce il valore di realizzo del conferimento si è formato in capo al socio conferente e può risentire solo di vicende che lo hanno interessato come socio e non come coniuge. Anche per tale ragione

tale valore non potrebbe essere utilizzato per determinare il sottraendo nel calcolo dell'eventuale plusvalenza in capo al coniuge assente al momento dell'acquisto. Poiché l'unico soggetto da prendere in considerazione per stabilire il costo fiscale della partecipazione che costituisce il valore di realizzo dell'operazione è solo il conferente, unico soggetto che come socio può aver effettuato la sottoscrizione iniziale del capitale e l'unico che può aver creato riserve di capitale o effettuato versamenti a fono perduto incrementative dello stesso costo fiscale, non si comprenderebbe perché e come possa concorrere l'altro coniuge cui non sarebbe possibile trasporre il medesimo costo fiscale analogamente alle conclusioni che la stessa AF nella circolare n. 1 ha ritenuto sostenibile in merito alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni.

[29] La materia della ripartizione dei redditi, derivanti da partecipazioni in società acquisite in regime di comunione legale normalmente attiene ai rapporti tra i coniugi e non anche a quelli con la società (così Leo pag. 77 vol 1.). Tuttavia nello specifico caso del realizzo controllato assumono rilievo anche i principi di diritto societario che fondano la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali al punto che sembrerebbe in grado di alterare la stessa ripartizione dei redditi.

[30] Anche il requisito della unipersonalità della conferitaria andrebbe valutato solo con riguardo al soggetto conferente e in caso di holding familiare solo con riferimento ad un altro soggetto familiare che sia però un socio a tutti gli effetti, che comunque potrebbe essere anche il coniuge.

[31] In estrema sintesi, posto che dal tenore dell'art. 177 Tuir non può essere posto in dubbio che i requisiti per stabilire l'applicabilità del realizzo controllato vanno verificati solo in capo al coniuge conferente, non si comprenderebbe perché da questo si debba farne derivare conseguenze difficilmente gestibili connesse alla necessaria natura qualificata della partecipazione conferita.

[32] Corte Costituzionale 10 marzo 1988 n. 311.

[33] Sulla applicabilità di detta norma anche alle partecipazioni sociali (Cass. Civ. 16/9888).

[34] Al coniuge assente, a differenza di quanto previsto in relazione ad atti riguardanti beni immobili o mobili registrati, è consentito infatti solo il diritto alla ricostituzione della comunione, nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, il diritto al pagamento in suo favore dell'equivalente.

[35] L'altro rimedio è il risarcimento del danno in misura pari al valore delle partecipazioni conferite.

[36] Non può dirsi comunque un effetto automatico dovendo essere effettuato ad istanza di parte.

[37] Senza che ciò possa portare a conclusioni differenti si potrebbe anche sostenere che si pongono a valle di un trasferimento già concluso che di fatto avrebbe consacrato la natura personale delle partecipazioni originariamente acquistate in regime di comunione legale dei beni che ne hanno formato oggetto. Le azioni in questione sarebbero ormai parte del patrimonio personale del coniuge originario acquirente e oggi conferente. Non facendo più parte della comunione legale dei beni potrebbero formare liberamente oggetto di conferimento anche a realizzo controllato.

Peraltro lo stesso coniuge non intervenuto non solo non ha attivato i rimedi ex art. 184 c.c. ma non ha neanche contestato la natura del mandato fiduciario che nel corso degli anni ha conservato la sua caratterizzazione iniziale di mandato unilaterale e non ha acquisito mai quella di mandato cointestato. Si veda anche Risposta AE n. 159 del 2021.